

## FAQ – TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE – T.in.A

### AGGIORNAMENTO AL 1 febbraio 2021

**NOTA:** in considerazione della complessità della materia dei tirocini di inclusione sociale, tenuto conto peraltro dell'introduzione - per la prima volta - nella nostra Regione di una specifica disciplina regionale, si intendono mettere a disposizione le prime F.A.Q, allo scopo di assicurare una più agevole, chiara e uniforme applicazione sull'intero territorio regionale delle nuove Linee guida regionali (T.in.A) approvate con D.G.R. n. 875 in data 29.12.2020.

Le stesse saranno costantemente integrate ed aggiornate sulla base delle esigenze rilevate in fase di attuazione o dei nuovi indirizzi/orientamenti ed interpretazioni che dovessero emergere. Alcune delle F.A.Q sono state esaminate e condivise in sede di Coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni, o mutate da altre Regioni, condividendone il contenuto.

N.	DOMANDA	RISPOSTA
1.	<i>Da quando entrano in vigore le nuove linee guida in materia di tirocini di inclusione sociale , T.in.A?</i>	Dal 30 gennaio 2021
2.	<i>Come dobbiamo comportarci nel caso di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, già avviati alla data del 30 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 2, comma 3, delle "Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018?</i>	<p>Bisogna distinguere tra le due seguenti e diverse fattispecie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nel caso di tirocini di inclusione sociale, <u>non rientranti nelle misure finanziate attraverso avvisi pubblici o bandi</u>, la cui comunicazione obbligatoria (Unilav) sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore delle presenti linee guida (30 gennaio 2021), restano disciplinati dalla D.G.R. 112/2018, fino alla loro prevista ed iniziale scadenza. Per i medesimi tirocini non è prevista la possibilità di proroga o di rinnovo di cui all'art. 4, comma 6, della D.G.R. 112/2018.</li><li>2. Gli avvisi pubblici e bandi già pubblicati, prima dell'entrata in vigore delle nuove linee guida in</li></ol>

		<p>materia di T.in.A, che prevedono la misura di tirocinio di inclusione sociale, restano regolati dalle norme e dalle linee guida in essi richiamati, anche per quanto concerne l'eventuale proroga o rinnovo, salvo diverso orientamento delle amministrazioni precedenti.</p>
3.	<p><i>Quali sono i soggetti coinvolti in un'esperienza di T.in.A?</i></p>	<p>I soggetti coinvolti nell'attivazione del T.in.A sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Soggetto Promotore;</b></li> <li>2. <b>Soggetto Ospitante;</b></li> <li>3. <b>Soggetto Attuatore:</b> soggetto giuridico che ha in carico il tirocinante (se diverso dal Promotore), tra cui: i Servizi sociali degli Enti Locali; Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane, Ambito Distrettuale Sociale; Servizi socio-sanitari dell'Azienda Sanitaria; Ministero Giustizia; ASP; tutti i soggetti comunque indicati come Soggetto pubblico;</li> <li>4. <b>Soggetto Finanziatore:</b> se diverso dal soggetto Ospitante, o dal soggetto Promotore, o dal soggetto Attuatore, che finanzia integralmente o parzialmente l'indennità di partecipazione;</li> <li>5. <b>Tirocinante.</b></li> </ol>
4.	<p><i>Cosa si intende per presa in carico?</i></p>	<p>Ai sensi della DGR 875/2020, si intende la funzione esercitata dal Servizio sociale professionale e sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare, in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché l'attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi</p>

		pubblici e privati del territorio. Si ricorda che al momento dell'attivazione del T.in.A, il soggetto destinatario deve essere già preso in carico dal Soggetto Attuatore.
5.	<b><i>Cosa s'intende per soggetti in condizioni di fragilità e di vulnerabilità?</i></b>	Fermo restando la presa in carico del potenziale tirocinante da parte del Soggetto Attuatore, non esiste una particolare categoria di soggetti in condizioni di fragilità e vulnerabilità, ai quali è rivolto il T.in.A. Esso rappresenta per il Soggetto Attuatore, che ha già preso in carico la persona, un percorso – valutato necessario ed utile dal <i>Case Manager</i> - di orientamento, formazione e inserimento/lavorativo finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia alla riabilitazione, al superamento di situazioni di svantaggio e di povertà, che condizionano l'autonomia del soggetto, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento e comunque alla valorizzazione di abilità relazionali, sociali e operative.
6.	<b><i>Sono iscritta alle categorie protette LEGGE 68/99, rientro nei T.in.A?</i></b>	Può rientrare nei T.in.A., solo a condizione che ci sia stata la presa in carico da parte di un Servizio Sociale Professionale e/o sanitario.
7.	<b><i>I minorenni posso svolgere il T.in.A?</i></b>	L'obiettivo dell'ordinamento italiano è quello di far conseguire a tutti un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età. Per questo motivo tutti i minori, nella fascia di età tra i 6 e i 16 anni, sono soggetti all'obbligo scolastico di 10 anni. A tale obbligo segue, fino al compimento della maggiore età, il diritto-dovere all'istruzione, al quale si può adempiere proseguendo gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica o nel sistema della formazione professionale, oppure iniziando un percorso di apprendistato duale.

Il tirocinio non è una modalità con cui si può assolvere al diritto dovere all'istruzione e formazione. Solo nel caso in cui il minore abbia già conseguito il titolo di studio, di qualifica professionale, lo stesso non è più soggetto all'obbligo formativo e pertanto può essere avviato in tirocinio. Esistono però delle situazioni in cui il minore, ancorché soggetto all'obbligo di istruzione e formativo, può essere avviato in tirocinio e precisamente queste si ravvisano quando:

1. Il minore che sta assolvendo all'obbligo formativo, in quanto studente, iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado o professionale, e durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni, ha l'opportunità di svolgere un'esperienza formativa di tirocinio estivo di orientamento. Tali tirocini possono essere promossi dalla scuola presso cui il minore è iscritto o da un CPI al fine di consolidare gli apprendimenti scolastici oppure per far sperimentare al minore conoscenze e professionalità diverse da quelle scolastiche, con l'obiettivo di ricondurlo nel percorso scolastico alla ripresa delle lezioni.
2. Il minore si trova in dispersione scolastica perché si è ritirato o ha abbandonato il percorso scolastico senza aver conseguito un titolo di studio o una qualifica professionale e non è in apprendistato. Per i soggetti che si trovano in questa situazione, a condizione che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, il CPI, in base ai compiti assegnati dal D.lgs 76/2005, può attivare un percorso di tirocinio di inserimento lavorativo al fine di contrastare possibili problemi di devianza e con l'obiettivo di ricondurre il minore in un percorso formativo;

		3. il minore è stato riconosciuto da una PA in condizione di svantaggio ai sensi della Legge 381/91. Il soggetto deve aver compiuto almeno 16 anni, essere stato preso in carico dal Servizio Sociale Professionale e/o dai Servizi Sanitari competenti, con il compito e la finalità di promuovere interventi di integrazione sociale, compresa la possibilità di attivare lo svolgimento di esperienze di tirocinio.
8.	<b><i>Quali sono requisiti per partecipare al tirocinio di inclusione sociale e come fare la domanda?</i></b>	Non ci sono requisiti <i>ad hoc</i> . Fermo restando il requisito fondamentale della presa in carico da parte del servizio sociale/sanitario competente. L'ambito di applicazione come descritta nell' art. 1, comma 3, delle Linee Guida regionali (D.G.R. 875/2020), può circoscrivere meglio i possibili requisiti per partecipare al T.In.A. E' consigliabile per il potenziale tirocinante rivolgersi al proprio Comune e/o all'Ambito Distrettuale Sociale.
9.	<b><i>Se la convenzione ed il Progetto personalizzato (PP), non recano la firma del rappresentante legale del Soggetto Finanziatore pubblico, ci sono problemi?</i></b>	No, se il Soggetto Finanziatore è un soggetto pubblico, diverso dal Soggetto Attuatore, è possibile anche omettere la sottoscrizione della convenzione e del Progetto Personalizzato. E', pertanto, sufficiente anche solo indicare nell'art. 9 del modello di convenzione e nel Progetto Personalizzato (PP), gli estremi del provvedimento di finanziamento, denominazione del progetto e CUP.
10.	<b><i>Chi è il Case Manager e che funzioni svolge?</i></b>	Il Soggetto Attuatore, che ha in carico la persona, nomina un <i>Case Manager</i> , che diventa il coordinatore /gestore del caso specifico, e si fa carico del percorso individuale della persona, divenendo responsabile dell'effettività continuità del percorso stesso
11.	<b><i>E' sufficiente la presa in</i></b>	No. Il Soggetto Attuatore, che ha già in

	<p><i>carico da parte del soggetto Attuatore, per l'attivazione di un T.in.A?</i></p>	<p>carico il tirocinante, valutate le condizioni della persona, deve anche attestare - tramite il <i>Case Manager</i> (che dovrà compilare l'apposita sezione “<i>Valutazione del Soggetto Attuatore</i>” del Progetto Personalizzato) - che l’inserimento formativo in contesti lavorativi è parte integrante del suddetto percorso e può contribuire ed eventualmente facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione ed inclusione socio-lavorativa, lo sviluppo e il rafforzamento dell’identità personale e sociale.</p>
<p>12.</p>	<p><i>A chi deve essere inviata la convenzione ed il progetto Personalizzato del T.in.A?</i></p>	<p>La convenzione ed il progetto personalizzato devono essere inviate alla posta elettronica certificata della Regione Abruzzo (<a href="mailto:dpg024@pec.regione.abruzzo.it">dpg024@pec.regione.abruzzo.it</a>) ed a quella delle competenti sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nel caso di avvisi/bandi pubblici, che prevedono la trasmissione anche ad altri Soggetti/Enti, il soggetto promotore si atterrà pure a queste disposizioni.</p>
<p>13.</p>	<p><i>Quante sono le ore massime settimanali di tirocinio, che può svolgere una persona inserita in un percorso di T.in.A?</i></p>	<p>Le attività del tirocinante previste nel Progetto Personalizzato, devono richiedere un impegno minimo di 10 ore settimanali e non possono comunque superare le 30 ore settimanali (ai sensi del comma 3, art. 15 delle Linee guida T.in.A – DGR 875/2020).</p>
<p>14.</p>	<p><i>Per i T.in.A (DGR 875/2020) è prevista un’indennità obbligatoria?</i></p>	<p>Si, è prevista la corresponsione di un’indennità obbligatoria, così come meglio specificato di seguito. I commi 3 e 4 dell’art. 15 delle linee guida regionali in materia di tirocini inclusivi (D.G.R. 875/2020) vanno intesi in maniera sistematica e combinata. Sono state definite, ai sensi del comma 4, due fasce d’indennità: la prima (per un impegno del tirocinante <b>da 1 a 20 ore settimanali</b>), per la quale è prevista la corresponsione di un’indennità minima mensile di <b>300 euro</b>; la seconda (<b>per un impegno da 21 a 30 ore settimanali</b>), per un’indennità minima mensile di <b>400 euro</b>. Resta inteso, in ogni</p>

		<p>caso, che all'interno della prima fascia (1-20 ore) l'impegno orario minimo settimanale, richiesto al tirocinante, deve essere di almeno 10 ore (ai sensi del comma 3). Nella seconda fascia, invece, l'indennità prevista sarà corrisposta a fronte di un impegno settimanale del tirocinante di non meno di 21 ore. L'indennità mensile così definita è corrisposta al tirocinante che comunque supera la soglia del 60% delle ore mensili previste, stabilite nel Progetto Personalizzato e nel calendario allegato allo stesso, ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 15 (50% nel caso in cui, invece, il tirocinante sia una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992 o persona con problemi di salute mentale attestata dal Dipartimento Salute Mentale)".</p>
15.	<b><i>I T.in.A sono soggetti a comunicazioni obbligatorie?</i></b>	<p>Si, anche il T.in.A è soggetto all'obbligo delle comunicazioni obbligatorie (Unilav).</p>
16.	<b><i>Il T.in.A può essere utilizzato per la copertura della quota di riserva, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 68/99?</i></b>	<p>No. Per le sue particolari caratteristiche e natura, inoltre, il Tin.A, non può neanche essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 11, della stessa Legge 68/99.</p>
17.	<b><i>In questo periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, è possibile svolgere una T.in.A in modalità FAD/E-learning?</i></b>	<p>Si. Anche un T.in.A può essere svolto in modalità FAD/E-learning (compreso anche project work), a condizione, però, che il <i>Case Manager</i>, nell'apposita sezione del Progetto Personalizzato ("<i>Valutazione del Soggetto Attuatore</i>") indichi espressamente che gli obiettivi del percorso possono essere raggiunti anche con la modalità a distanza. In tal caso si rinvia alle disposizioni contenute nelle ordinanze, determinazioni e circolari emanate dalla Regione in materia di tirocini extracurricolari, pubblicate sul sito <a href="http://selfi.regione.abruzzo.it">selfi.regione.abruzzo.it</a>, sezione "<i>Lavoro</i>", sottosezione "<i>Tirocini</i>". In tal caso, andrà usata la modulistica già predisposta per gli ordinari tirocini extracurricolari, che dovrà essere sottoscritta anche dal <i>Case Manager</i>.</p>

18.	<p><b><i>Quali competenze possono essere acquisite nell'ambito di un percorso di T.in.A</i></b></p>	<p>Le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) competenze socio-relazionali;</li> <li>2) competenze tecnico-professionali, da individuare nel Repertorio nazionale e regionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.</li> </ol> <p>Nella fase di progettazione, sarà obbligatorio scegliere almeno una competenza da acquisire, per ciascuna delle due citate tipologie;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) competenze eventuali ed ulteriori, da specificare nel Progetto Personalizzato (PP).</li> </ol>
19.	<p><b><i>E' possibile attivare un T.in.A per mansioni elementari?</i></b></p>	<p>Si. Il tirocinio è un percorso formativo finalizzato all'arricchimento del bagaglio di conoscenze e competenze professionali con l'obiettivo di incrementare e sviluppare l'occupabilità. Pertanto, un tirocinio per mansioni elementari e ripetitive può essere attivato nel caso in cui il candidato tirocinante sia carente anche di competenze di base ed elementari e/o vi siano esigenze specifiche e personali, evidenziate nel progetto personalizzato a cura del <i>Case Manager</i>; in ogni caso la durata del tirocinio deve essere congrua con il raggiungimento di obiettivi elementari.</p>
20.	<p><b><i>E' possibile attivare un T.in.A presso un soggetto ospitante che abbia fatto ricorso alla CIG o altra forma di integrazione salariale, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa?</i></b></p>	<p>Né nelle linee guida nazionali in materia di tirocini di inclusione sociale del 2015, né nella nuova disciplina regionale (D.G.R. n. 875/2020), esiste un esplicito divieto al riguardo, in considerazione della particolare condizione del soggetto destinatario del Tin.A e degli obiettivi e delle finalità che lo stesso tirocinio persegue. Si ritiene, quindi, consentito lo svolgimento del T.in.A presso un soggetto ospitante che abbia fatto ricorso alla CIG o altra forma di integrazione salariale, per attività equivalenti a quelle del</p>

		<p>tirocinio, nella medesima unità operativa. Appare utile, tuttavia, ricordare che il T.in.A è un percorso formativo/riabilitativo, e non costituisce un rapporto di lavoro. Il T.in.A, quindi, non può essere utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli e mansioni necessari all'interno della propria organizzazione aziendale. Spetta <i>in primis</i> al soggetto promotore ed anche al <i>Case Manager</i> garantire il presidio della correttezza e della qualità dell'esperienza formativa, segnalando eventuali abusi ai competenti organi regionali e all'Ispettorato del Lavoro. Quest'ultimi, in ogni caso, conservano autonomi poteri di controllo e vigilanza.</p>
21.	<p><b><i>E' possibile cumulare l'indennità di partecipazione al T.in.A con il reddito di cittadinanza?</i></b></p>	<p>La circolare INPS n. 43/2019, al comma 4, precisa che "<i>non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, TIROCINI, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia. Pertanto, la mancata comunicazione dello svolgimento del tirocinio rende ininfluyente la percezione dell'indennità ai fini del calcolo del RDC che, conseguentemente, potrà essere corrisposto nell'intero ammontare</i>".</p> <p>Il Coordinamento tecnico delle Regioni ha formulato un formale quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed Anpal circa la cumulabilità tra RdC ed indennità di tirocinio, al quale - ad oggi - non è stato fornito alcun riscontro.</p> <p>Nelle more della risposta da parte del suddetto Dicastero ed Agenzia, la Regione ritiene che l'indennità di tirocinio (di qualunque tipologia: tra cui i tirocini extracurricolari e di inclusione sociale) sia cumulabile con il reddito di cittadinanza.</p>

<p>22.</p>	<p><i>Quali sono attualmente gli interventi finanziati o in via di finanziamento da parte della Regione Abruzzo in materia di inclusione sociale, che prevedono l'istituto di tirocinio (T.in.A)? Come ci si può accedere?</i></p>	<p>Tra gli interventi finanziati o in via di finanziamento da parte della Regione Abruzzo con fondi nazionali e comunitari in materia di inclusione sociale si possono annoverare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Abruzzo Include</b> intervento n. 22 del Piano Operativo 2017-2019 a valere su risorse del POR Abruzzo FSE 2014-2020, attualmente concluso. In considerazione della numerosità delle domande pervenute e in un'ottica di continuità delle azioni intraprese è in corso la riprogrammazione delle risorse di cui alla DGR n. 575 del 21/09/2020.</li> <li>- <b>Avviso pubblico n. 3/2016</b> per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva.</li> <li>- <b>Avviso n. 1/2019 PaIS</b> per la presentazione di proposte finalizzate all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale, in linea di continuità con il sopra citato Avviso n. 3/2016.</li> </ul> <p>E' consigliabile per il potenziale tirocinante, anche in questo caso, rivolgersi al proprio Comune e/o all'Ambito Distrettuale Sociale.</p>
<p>23.</p>	<p><i>Il T.in.A si può ripetere presso lo stesso Soggetto Ospitante?</i></p>	<p>Si, purché venga rispettata la durata massima prevista dalla disciplina regionale e previa valutazione degli esiti della precedente esperienza da parte del Soggetto Attuatore, che ha in carico la persona; l'aggiornamento del Progetto Personalizzato di inclusione sociale; non è possibile reiterare le medesime attività formative di tirocinio.</p>

24.	<i>Il T.in.A può essere prorogato o rinnovato anche oltre i 24 mesi?</i>	Si, ma a condizione che il Soggetto Attuatore, che ha in carico la persona, ne attesti la sua necessità. L'opportunità di proroga o rinnovo del T.in.A è valutata anche sulla base della valutazione complessiva risultante dalle verifiche <i>in itinere</i> , dalle relazioni dei tutor e del <i>Case Manager</i> .
25.	<i>Può essere attivato un T.in.A nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro?</i>	Si, a condizione però che sia decorso almeno un anno dal precedente rapporto di lavoro, ed il tirocinante svolga mansioni diverse da quelle oggetto dello stesso rapporto di lavoro.
26.	<i>Un comune è titolare dei progetti SAI/SIPROIMI, che prevedono per i beneficiari accolti l'attivazione di tirocini finanziati. Avremmo bisogno di sapere se i beneficiari presi in carico dai progetti SAI/SIPROIMI sono effettivamente da intendersi ricompresi nella disciplina prevista per i "tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui alla DGR. 875 del 29.12.2020 (T.in.A. "Tirocinio Inclusivo Abruzzo").</i>	La tipologia di beneficiari accolti presso i SAI/SIPROIMI possono continuare a beneficiare della misura dei tirocini extracurricolari quando la finalità della misura è quella dell'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo.  Laddove invece il/la beneficiario/a sia un/a titolare di protezione internazionale con accertate condizioni di particolare vulnerabilità (così come definito dall' art.17 comma 1 del D. Lgs. n. 142/2015) si può immaginare di attivare un T.in.A. "Tirocinio Inclusivo Abruzzo", purché preso/a in carico dal Servizio sociale competente.
27.	<i>Quali siano le categorie fragili destinatarie della misura in oggetto, con particolare riferimento anche ad eventuali limiti di età per l'accesso al tirocinio.</i>	Per le Categorie destinarie del Tin.A si rinvia alla precedente faq n. 5.  Non ci sono limiti di età per accedere alla misura del T.In.A, tranne quanto precisato alla faq n. 7 per il limite minimo di età.

28.	<i>L'azienda ospitante viene individuata dalla Regione Abruzzo?</i>	Il Soggetto ospitante viene individuato in collaborazione tra Soggetto Attuatore, Soggetto promotore e le figure che a vario titolo intervengono a supporto del percorso di tirocinio inclusivo.
29.	<i>Per la misura vi è una copertura economica prevista da fondi dedicati a livello regionale?</i>	L'approvazione della D.G.R. n. 875 in data 29.12.2020 riguarda esclusivamente la pubblicazione delle Linee guida regionali per l'attivazione di tirocini T.in.A. Non sono previsti fondi dedicati a livello regionale per la loro attivazione. Fondi <i>ad hoc</i> eventualmente saranno resi disponibili grazie ad altri interventi in materia di inclusione sociale a valere su risorse regionali, nazionali e comunitarie.
30.	<i>Un Comune può svolgere sia il ruolo di soggetto Promotore, che di Soggetto attuatore?</i>	<p>In virtù delle finalità specifiche e delle persone per le quali è possibile l'attivazione del T.in.A., ai soggetti promotori già individuati nell'art. 6 , comma 1, delle Linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari (D.G.R. 112/2018), con la nuova disciplina in materia di tirocini di inclusione sociale sono stati aggiunti anche (art. 5, comma 1, D.G.R. 875/2020):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comuni, Unioni di Comuni e Unioni Montane;</li> <li>2. Comune capofila dell'Ambito Distrettuale sociale;</li> <li>3. Tutti i soggetti comunque indicati come Servizio Pubblico;</li> <li>4. ASP</li> </ol> <p>I Comuni, pertanto, possono svolgere sia il ruolo di Soggetto Promotore, che quello di Soggetto Attuatore (art. 5, comma 2, D.G.R. 875/2020).</p>
31.	<i>Quale modello possiamo</i>	E' stato predisposto un modello di

<p><i>utilizzare per le dichiarazioni da rendere da parte del Soggetto ospitante, prima della sottoscrizione della convenzione, in cui dichiara di essere in possesso dei previsti requisiti e condizioni per l'attivazione del percorso formativo/riabilitativo?</i></p>	<p>autodichiarazione (<i>Allegato n. 4</i>), in aggiunta alla modulistica già approvata, pubblicata sul sito <a href="http://selfi.regione.abruzzo.it">selfi.regione.abruzzo.it</a>, sezione "<i>Lavoro</i>", pagina "<i>Tirocinio Inclusivo Abruzzo</i>"</p>
---	---